

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE
ex art. 106 e art. 119 c.g.c.

Ordinanza n. 16/2021/RCS depositata in data 25/11/2021

RICORSO: giudizio per regolamento di competenza, promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, avverso l'ordinanza n. 49/2021, resa dalla stessa Sezione territoriale, con la quale è stata disposta, per pregiudizialità penale, la sospensione del giudizio contabile, ex art. 106 c.g.c., per il risarcimento del danno patrimoniale cagionato alla P.A. di appartenenza per numerosi episodi di assenteismo.

RICORRENTE:

Procura regionale per la regione Puglia.

PM: Procura Generale.

RESISTENTI:

G.P. (persona fisica); A.D.A. (persona fisica); D.D.F. (persona fisica); M.D.B. (persona fisica); A.R.D.V. (persona fisica); M.L.T. (persona fisica); A.M. (persona fisica); N.M. (persona fisica); L.P. (persona fisica); M.S. (persona fisica).

QUESTIONE RISOLTA: annullamento dell'ordinanza di sospensione del giudizio contabile per insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 106 c.g.c., atteso che nel caso di specie non è ravvisabile alcuna pregiudizialità tecnica tra il processo penale e quello contabile, essendo autonomi giudizi e non costituendo il giudizio penale un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l'esito del processo di responsabilità amministrativo-contabile da sospendere.

Riferimenti normativi: *Cost.*: art. 3; art. 24; art. 111, c. 2; art. 122; *CEDU*: art. 6; *c.g.c.*: art. 3; art. 4, c. 2; art. 14; art. 106, c. 1; art. 107; *c.p.c.*: art. 295.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* *C.d.c.*, *SS.RR.* ord. n. 3/2021/RCS; ord. n. 2/2020/RCS; ord. n. 13/2019/RCS; ord. n. 12/2019/RCS; ord. n. 12/2018/RCS; ord. n. 9/2018/RCS; ord. n. 1/2017/ORD; ord. n. 28/2015/ORD; ord. n. 2/2015/ORD; *Cass.*, *SS.UU.*, sent. n. 1515/2016; sent. n. 26582/2013.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Con la presente pronuncia, resa in materia di sospensione necessaria tra diversi giudizi penale e contabile, pendenti su identica controversia, le Sezioni riunite hanno statuito che l'art. 106, comma 1, c.g.c. <<reca una formulazione più restrittiva di quella contenuta all'art. 295 c.p.c., prevedendo che la sospensione del processo dinanzi alla Corte dei conti possa essere disposta, unicamente, al concomitante ricorrere di due presupposti: la sussistenza di un rapporto di *dipendenza* tra cause che si verifica quando la causa pregiudicante ha ad oggetto un elemento (costitutivo o impeditivo, modificativo, estintivo) della causa pregiudicata (c.d. pregiudizialità tecnica); la necessità che tale elemento debba essere accertato, secondo la legge, con efficacia di giudicato, come nei casi riguardanti lo stato e la capacità delle persone (esclusa la capacità di stare in giudizio), nonché l'incidente di falso, come previsto all'art. 14, c.g.c.>>.

Il Collegio contabile rileva che <<a tale fine non è sufficiente la sussistenza di un qualsiasi collegamento fra due giudizi o di ragioni di mera opportunità, ma, al contrario, è necessario

un vero e proprio vincolo di consequenzialità, sicché uno dei due giudizi, oltre a coinvolgere le stesse parti, deve costituire un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l'esito del processo da sospendere >>, ne consegue che <<“la circostanza che il materiale probatorio formato in tale procedimento sia attinto dal Requirente contabile per supportare i propri assunti non rende, invero, non autonome le suddette valutazioni di merito in ordine alle condotte contestate ai convenuti, laddove le stesse presentano contenuti propri, disancorati dalla qualificazione penale dei fatti” (SSRR, ord. n. 1 del 2017; cfr. anche, ex plurimis, SSRR ord. n. 2 del 2020, ord. n. 9 del 2018 e ord. n. 12 del 2018).>>.

ABSTRACT

Con riferimento alla sussistenza della sospensione “necessaria” del processo, le Sezioni riunite hanno ribadito che l'esercizio del potere di sospensione è subordinato alla ricorrenza di un rapporto di “pregiudizialità tecnica”, che deve intercorrere esclusivamente tra i diversi giudizi pendenti nelle sedi autonome di giurisdizione, affermando in proposito che <<rispetto alla stessa figura soggettiva, ovvero agli stessi fatti posti in essere, una eventuale eterogeneità di valutazioni, nelle diverse sedi, può essere la naturale conseguenza delle differenti funzioni assegnate, rispettivamente, alla giurisdizione penale e a quella della Corte dei conti, quest'ultima riconducibile al genus dei giudizi risarcitori>>, in quanto <<Proprio la diversità tra le due ipotesi di responsabilità, quella penale e quella contabile, porta quindi ad escludere che la rilevanza nei due processi dei medesimi fatti implichi, di per sé, la configurabilità di un rapporto di pregiudizialità tecnica del giudizio penale rispetto a quello della Corte dei conti. Né tale rapporto di dipendenza può configurarsi quando nel processo contabile vengano versati in atti gli stessi elementi di prova raccolti nel processo penale, come sembrerebbe prospettarsi nell'ordinanza impugnata>>.

Alla luce di tali assunti, il Collegio giudicante ha concluso che il rapporto di pregiudizialità necessaria non si è configurato nel caso di specie, in quanto, la Sezione giurisdizionale regionale, in primo grado, <<non ha adeguatamente illustrato le questioni pregiudicanti ovvero gli specifici elementi di fatto che avrebbero integrato il rapporto di dipendenza tra le due cause, come sarebbe stato, invece, necessario, tenuto conto che, come già precisato, è da escludersi l'esistenza di un ordinario rapporto di pregiudizialità tecnica tra giudizio penale e giudizio di responsabilità amministrativa, in ragione dell'autonoma valutabilità da parte della Corte dei conti del materiale probatorio raccolto nel procedimento penale, nonché delle differenti regole di giudizio operanti nelle due diverse sedi processuali>>.

Il giudice erariale ha, infine, statuito, in un *obiter dictum*, anche sull'ultronea questione dell'errata indicazione del termine per chiedere la fissazione dell'udienza, rilevando, ai sensi dell'art. 107 c.g.c., che <<Non può tuttavia, al riguardo, non rimarcarsi come la modifica apportata alla norma richiamata risulti in linea con i principi da tempo statuiti dalla Corte costituzionale con sentenza n. 34/1970, ove si è affermato che è illegittimo disporre la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione, anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso, tanto nel rispetto del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nonché del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) sanciti dalla Carta costituzionale>>.